



Titolo

Sanzioni disciplinari – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza – commisurazione dell'entità della sanzione alla gravità dell'illecito - necessità

Descrizione

Una volta accertato un illecito sportivo, la misura della relativa sanzione deve essere commisurata anzitutto alla gravità dell'illecito, la quale non può che essere accertata in concreto. L'efficacia deterrente del trattamento sanzionatorio, per poter svolgere la sua funzione propria, di prevenzione – tanto generale, quanto speciale – in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve essere proporzionale alla reale portata del suo disvalore sociale. Valutazione, questa, che deve passare per un'adeguata ponderazione di tutte le circostanze di fatto nelle quali l'illecito si è verificato e nel ragionevole bilanciamento di tutti gli interessi da questo incisi (CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 70/2022-2023).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 0017/CFA/2025-2026/C

Presidente

Torsello

Relatore

Landi

Riferimenti normativi

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0017 CFA del 7 agosto 2025 (PF-Sig. Emanuele Agnello)